

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA STRATEGICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PIANO INDUSTRIALE

PREMESSE

AFC Torino S.p.A. intende affidare un servizio di consulenza strategica aziendale finalizzato alla redazione di un piano industriale dell’azienda relativo al triennio 2018-2020 e nell’analisi e nella definizione delle linee guida strategiche di business.

1 OGGETTO DEL SERVIZIO

All’aggiudicatario saranno richieste, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività, sulla base delle specifiche e tempistiche di volta in volta definite da AFC Torino S.p.A.:

- 1 Raccolta e analisi delle informazioni e della documentazione interna ed esterna propedeutiche all’elaborazione del Piano industriale;
- 2 Analisi dei fatturati – entro il 30 luglio 2017 - da presentarsi al socio unico di AFC Torino S.p.A.;
- 3 Analisi e descrizione del contesto di mercato di riferimento, sia inerziale sia potenziale, proponendo innovazioni, opportunità di business e sinergie aziendali;
- 4 Supporto nell’analisi e nella definizione delle linee guida strategiche di business;
- 5 Elaborazione di una proposta di Piano Industriale e documentazione a supporto;
- 6 Elaborazione delle proiezioni economico-finanziarie pluriennali di dettaglio;
- 7 Elaborazione delle altre analisi di natura economico-finanziaria eventualmente necessarie;
- 8 Redazione di documenti programmatici di dettaglio delle varie iniziative progettuali da attivare contenute nel Piano;
- 9 Individuazione dei driver di monitoraggio successivo sull’esecuzione della programmazione strategica;
- 10 Assistenza nella redazione dei documenti per la presentazione del Piano ai competenti organi interlocutori interni ed esterni e redazione della documentazione di supporto;
- 11 Redazione delle modifiche che si rendessero necessarie a seguito delle indicazioni di tali organi (Piano definitivo);
- 12 Eventuale successivo monitoraggio nel corso dell’annualità successiva sull’esecuzione del piano industriale.

2 SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

All’aggiudicatario sarà richiesto di operare in autonomia ma sotto la diretta supervisione dell’AD di AFC Torino S.p.A..

Al momento della consegna del servizio e prima dell’inizio di questa fase di attività sarà richiesto all’affidatario di sottoscrivere un atto di obbligo alla riservatezza e di impegno alla non divulgazione a terzi delle informazioni ricevute dalla società afferenti le linee strategiche dell’impresa.

Tutta l’attività di analisi e definizione degli obiettivi strategici aziendali dovrà essere condotta alla luce e in aderenza dei vincoli posti dalla vigente normativa specifica di riferimento per la gestione dei servizi cimiteriali (di cui si indicano di seguito le principali fonti),

- **DPR 15 luglio 2003, n.254 – art. 3, 12,13**
Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, 179
- **L. n. 130 del 30 marzo 2001**
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

- **Circolare 31 luglio 1998, n. 10 del Ministero Della Sanità**
Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa
- **Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero Della Sanità**
Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa. (GU Serie Generale n.158 del 8-7-1993)
- **DPR 10 settembre 1990, n. 285**
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

dalla Regione Piemonte e alla luce della normativa regolamentare e di indirizzo emanata dalla Città di Torino, proprietaria demaniale dei manufatti e socio unico di AFC Torino S.p.A..

L'attività dovrà altresì essere condotta nei limiti dettati dalla normativa vigente per le società partecipate da enti pubblici (d.lgs 175/2016 e successive modifiche) e da quella eventualmente entrata in vigore durante l'esecuzione del servizio e in aderenza ad essa.

Lo schema di Piano dovrà risultare coerente con la dimensione aziendale (sostenibilità organizzativa) e con le intenzioni strategiche in esso contenute e fortemente attendibile. Laddove l'aggiudicatario riscontrasse elementi capaci di minare l'attendibilità del Piano sarà necessario un confronto con l'AD di AFC Torino S.p.A..

L'attività nel suo complesso si articola in diverse fasi: la prima propedeutica, di analisi aziendale e del mercato di riferimento, punti dal 1 al 3 del precedente punto 1, che si articolerà in almeno 60 ore di studio e analisi da svolgersi presso le sedi di AFC Torino S.p.A. in stretto contatto con il Responsabile Unico della Procedura.

Sono oggetto di questo ambito le attività finalizzate anche all'analisi ed alla definizione delle linee guida strategiche di business (punto 4), l'identificazione dei driver gestionali chiave da monitorare per il raggiungimento degli obiettivi di business che saranno stabiliti nella proposta di Piano industriale, con un'accurata analisi delle variabili chiave quali costi e risorse aziendali e del loro andamento.

Nel corso dell'analisi sarà necessario effettuare:

- analisi dei fatturati aziendali da presentarsi alla Città di Torino – socio unico di AFC Torino S.p.A. - entro il 31 luglio 2017 al fine del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel d.lgs 175/2016;
- raccolta ed analisi di esperienze analoghe e di benchmark significativi che consentano di identificare diverse opzioni strategiche;
- analisi dei flussi economici esistenti tenendo conto della particolare natura giuridica e contabile dei costi e ricavi connessi con l'attività di subconcessione dei manufatti;
- analisi dei costi del servizio cimiteriale;
- analisi di mercato e della sua evoluzione nel triennio di riferimento (2018-2020);
- identificazione delle issues – interne ed esterne – nella gestione strategica aziendale e articolazione delle possibili soluzioni;
- valutazione dell'impatto di tali soluzioni sull'organizzazione in termini di costi, risorse necessarie e ricadute positive/negative;

La fase di elaborazione della proposta di Piano industriale (punto 5) si articolerà nella redazione di una bozza di piano industriale che tenga conto delle analisi condotte e delle linee guida strategiche di business individuate e condivise con l'AD di AFC Torino S.p.A..

Lo schema di Piano dovrà in particolare contenere:

- un progetto imprenditoriale delle linee strategiche e operative aziendali articolato in singole azioni/progetti da attivare e sostenibilità finanziaria

- obiettivi strategici per il triennio 2018-2020 con definizione del piano delle attività, tempi, owner, risorse coinvolte, programmazione delle singole linee di azione
- piano organizzativo e delle risorse umane funzionale rispetto agli obiettivi e alle risorse aziendali
- la pianificazione economico-finanziaria e patrimoniale del progetto stesso a dimostrazione della sua fattibilità (punti 6 e 7)
- indicazione dei driver di riferimento per il successivo monitoraggio sull'esecuzione di Piano.

Dovranno perciò essere prodotti anche i documenti economici di programmazione - piano economico, finanziario e patrimoniale - collegati all'attività di Piano.

Lo schema di Piano dovrà essere sottoposto alla Città di Torino, socio unico di AFC Torino S.p.A., per la sua preventiva approvazione (punto 5) e dall'attività di analisi, che sarà condotta dai competenti organi cittadini, potrà derivare la necessità per AFC Torino S.p.A. di apportare modifiche e aggiornamenti di Piano prima della sua definitiva approvazione, che dovranno essere supportate adeguatamente dall'aggiudicatario (punto 11) con le medesime modalità descritte in precedenza, armonizzandole in un unico documento di Piano.

Infine l'aggiudicatario in sede di offerta potrà rendersi disponibile all'esecuzione di azioni di monitoraggio del piano e in particolare sullo stato avanzamento dei progetti nel corso del biennio successivo.

3 LUOGHI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Presso la sede di AFC Torino S.p.A., C.so Peschiera 193 a Torino, e presso la sede della Società aggiudicatrice.

4 DURATA, TEMPESTICHE DI INTERVENTO

Il piano industriale dovrà essere approvato da AFC Torino S.p.A. e dalla sua controllante Città di Torino entro il 31 dicembre 2017; si prevede perciò che il servizio - descritto al precedente punto 1 dal 1.1 al 1.11 - sia svolto in massimo 150 giorni naturali consecutivi dalla consegna del servizio che avverrà nel mese di luglio 2017.

Tale termine sarà oggetto di possibile miglioramento in fase di gara.

Le modalità e tempistiche dello svolgimento dell'incarico, nei limiti sopra indicati, saranno articolate in modo autonomo dall'aggiudicatario che dovrà però assicurare un'attività di almeno 160 ore complessive.

5 FATTURAZIONE

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione fattura a seguito della presentazione ad AFC Torino S.p.A. dello schema di Piano definitivo (punto 11) a seguito di emissione da parte del D.E.C. del certificato di conformità del servizio svolto (all 7 alla lettera di invito).

6 COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- a. svolgere tutte le azioni di carattere tecnico ed amministrativo in carico alla Stazione Appaltante e riportate nel presente capitolato;
- b. disporre l'esecuzione degli interventi mediante ordinazione scritta e verificarne la relativa esecuzione a regola d'arte;

- c. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico descritte nel presente documento;
- d. predisporre i resoconti di attività e vigilare sulla qualità del servizio svolto;
- e. attestare l'avvenuta prestazione in sede di liquidazione delle fatture;
- f. proporre la liquidazione delle fatture.

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, prima dell'inizio dell'attività, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare al D.E.C.:

- a. l'elenco del personale adibito all'esecuzione del servizio;

ART. 7 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

A) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'aggiudicatario inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

B) PERSONALE

Tutta l'esecuzione del servizio dovrà essere diretta, indirizzata, supervisionata e monitorata da un Manager con Diploma di Laurea in economia e commercio/ingegneria – vecchio ordinamento o equipollenti, con esperienza di anni 6 nella consulenza strategica aziendale in imprese in controllo pubblico con almeno 100 dipendenti, conoscenza approfondita delle metodologie e strumenti di pianificazione strategica (stage, master, pubblicazioni, esperienze lavorative) per il quale l'aggiudicatario ha offerto la messa a disposizione in istanza di gara.

Durante l'esecuzione del servizio potrà eventualmente, se offerto in sede di gara, essere coadiuvato da un Senior con i seguenti requisiti: Diploma di Laurea in economia e commercio – vecchio ordinamento - o equipollenti, esperienza di anni 2 nella consulenza strategica aziendale in imprese in controllo pubblico con almeno 100 dipendenti, conoscenza delle metodologie e strumenti di pianificazione strategica (stage, master, esperienze lavorative).

Al momento dell'aggiudicazione provvisoria sarà richiesto all'aggiudicatario di presentare la documentazione a comprova dei requisiti professionali dichiarati in istanza di gara.

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al D.E.C. di competenza l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. In particolare per quanto riguarda le due figure professionali sopra descritte.

Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni

nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D. LGS. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro;

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera identificativa durante l'espletamento delle prestazioni.

C) TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'esecutore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si impegnano ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. LGS. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

D) OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, il committente si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente Capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte del committente.

ART. 8 PENALITA'

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte AFC Torino S.p.A.. Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Costituiscono violazioni di particolare gravità:

- mancato termine del servizio (fino al punto 1.9 del presente disciplinare) nei termini indicati in offerta o comunque oltre i 150 giorni dall'ordine di esecuzione;
- insufficiente qualità del servizio reso, verificato dal DEC e attestato dal RUP in base a quanto indicato all'art. 7 del presente Capitolato;

Qualora l'inadempimento contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

Non è ammessa la sospensione dei servizi. Qualora l'Appaltatore sospendesse di sua iniziativa la prestazione dei servizi per oltre 10 giorni consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio/fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio/fornitura o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016 il D.E.C., accertato che l'aggiudicatario risulta inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, nonché dalla stima delle prestazioni eseguite regolarmente che dovranno comunque essere pagate all'aggiudicatario.

In particolare la mancata messa a disposizione di AFC Torino di una figura professionale di Senior come definito al precedente articolo 7. B) determinerà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Il D.E.C. provvede altresì a formulare all'aggiudicatario inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, che il D.E.C. trasmette senza indugio al Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, propone all'Amministrazione la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. ha facoltà di assegnare all'aggiudicatario un nuovo termine, non inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 63 C. 2 lett. c D.Lgs 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata all'Amministrazione.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente competente previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria.

ART. 12 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed eventuale causa. In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà a termini di legge.

ART. 13 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento del servizio gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Amministratore Delegato AFC Torino S.p.A.
Dott.ssa Michela Favaro